



COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N. 17 DEL 04/12/2016

OGGETTO: Adozione Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive uniche riferite all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di dicembre, alle ore 12:50, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47 è presente il **Dott. Paolo D'ATTILIO**, nella Sua qualità di **Commissario Straordinario**, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/07/2016.

Con l'assistenza della Segretaria Generale **Dott.ssa Stefania CAVIGLIA**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Visto l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), recante "*Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse*";

Vista la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione 22 dicembre 2011, n. 14, recante "*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183*";

Visto l'articolo 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), come sostituito dal citato articolo 15 della Legge n. 183/2011, recante "*Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli*", il quale dispone l'individuazione, da parte delle amministrazioni certificanti, di un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti;

Viste le seguenti disposizioni:

- articolo 11 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", il quale prevede che gli enti erogatori eseguano tutti i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante;

- articoli 43, 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;

Considerato che si rende necessario procedere allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà presentate all'Amministrazione Comunale, mediante l'approvazione dello schema di Regolamento predisposto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amm.ne, nonché della Trasparenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 02/03/2016 ad oggetto "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 – Esame ed approvazione*";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", ed in particolare il Capo V disciplinante i controlli;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale dott.ssa Stefania Caviglia in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 30/11/2016;

Dato atto che per l'adozione della presente deliberazione non è necessario il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come attestato dal Dirigente facente funzioni del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Stefania Caviglia in data 30/11/2016;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Stefania Caviglia – Segretario Generale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1) di approvare, in attuazione delle norme dichiarate in narrativa, il "**Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive uniche riferite all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente)**", composto da n. 16 (sedici) articoli nel **testo allegato**, costituente parte integrante della presente deliberazione;

2) di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Lavagna in analogia a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, precisando che fino ad allora trovano applicazione gli atti deliberativi citati nel corpo della presente deliberazione;

3) di dare atto che il presente Regolamento sarà oggetto di ripubblicazione sul sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – dello Statuto Comunale;

4) di disporre l'inserimento del Regolamento Comunale in argomento nel sito istituzionale del Comune di Lavagna, nella sezione "*Statuto e Regolamenti*";

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Caviglia la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6) di dare atto che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

CS/fs



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova

**ADOTTATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE - MEDIANTE DELIBERAZIONE N. IN DATA**

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE UNICHE RIFERITE ALL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE)**

Articolo 1

(Riferimenti normativi)

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:
 - articolo 11 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il quale prevede che gli enti erogatori eseguano tutti i controlli necessari sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante;
 - articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche.

Articolo 2

(Oggetto del regolamento e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., i controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e delle Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nonché in generale delle Dichiarazioni Sostitutive presentate per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e a benefici di natura socio-assistenziale, scolastica o abitativa.
2. Il presente regolamento, altresì, tende a rendere pienamente attendibili le dichiarazioni sostitutive e renderle efficaci come strumento per l'accesso a benefici di cui al precedente comma, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto dichiarate dagli utenti.
3. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria è demandata al Comune, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).
4. Si intendono per Dichiarazioni Sostitutive e Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) riferite all'ISEE, tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate per:
 - a) L'accesso al servizio di refezione scolastica;
 - b) L'accesso al servizio trasporto scolastico;
 - c) L'ottenimento di libri di testo e borse di studio;
 - d) L'accesso ai servizi socio educativi (affidi educativi e centro di socializzazione minori);
 - e) L'ottenimento contributi al sostegno del reddito;

- f) L'accesso al servizio di assistenza domiciliare;
- g) L'accesso al servizio di asilo nido;
- h) L'accesso al contributo per integrazione pagamento rette R.P (residenze protette);
- i) L'ottenimento di ogni tipo di prestazione socio-assistenziale, diversa da quelle indicate alle precedenti lettere, erogata dal Comune;
- j) L'ottenimento di ogni ulteriore tipo di prestazione nel campo scolastico-educativo, diversa da quelle indicate alle precedenti lettere erogata dal Comune;
- k) L'ottenimento del contributo per l'integrazione ai canoni di locazione;
- l) L'accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP o in emergenza abitativa;
- m) La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza in alloggi ERP o assegnati in emergenza abitativa, oltre al calcolo del canone di locazione per gli alloggi a canone sociale o in emergenza abitativa.

Articolo 3

(Dichiarazioni sostitutive)

1. Per dichiarazioni sostitutive si intendono:

- a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che sono prodotte in luogo delle normali certificazioni;
- b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., che possono essere rese dall'interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.. In particolare, tali dichiarazioni possono essere rese in relazione a stati, qualità personali o fatti:

a) propri del dichiarante;

b) di altri soggetti, ma nell'interesse proprio del dichiarante;

c) di coloro che si trovino in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, da parte dei soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

3. I Dirigenti sono tenuti a predisporre i moduli necessari per la redazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive da presentare all'Amministrazione Comunale, moduli che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per le istanze e nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, dovranno essere inseriti il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

4. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 4

(Accertamenti d'ufficio)

- 1. Gli Uffici, per i procedimenti di propria competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art.43, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del citato D.P.R., che siano attestati in documenti già in possesso dell'Ente o che comunque la stessa sia tenuta a certificare. In luogo di tali atti o certificati, l'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.



Articolo 5 **(Tipologia degli accertamenti)**

1. Gli accertamenti si distinguono:

Con riferimento alla prestazione richiesta in:

Temporali e generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione.

Con riferimento ai destinatari in:

Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;

A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;

Puntuali o mirati, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;

Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

Diretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;

Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante, affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

a) Dati anagrafici

b) Dati e notizie personali

c) Dati economici, finanziari e patrimoniali.

3. I controlli mirati ed i controlli a campione sono tra loro complementari, pertanto lo svolgimento di controlli mirati sulle dichiarazioni sostitutive presentate per particolari procedimenti non esclude che sulle stesse siano effettuate delle verifiche a campione. I controlli devono essere compiuti in modo da evitare duplicazioni (controlli effettuati due volte sulle stesse dichiarazioni) e di garantire la reale efficacia di quelli svolti, favorendo così, nell'ambito dell'attività di verifica la tempestività dei riscontri rispetto al numero complessivo delle verifiche.

Articolo 6

(Determinazione della metodologia di accertamento)

1. Gli accertamenti temporali sono eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

3. Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo 7.

4. All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.

5. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.

6. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

7. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 7 **(Controlli)**

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata

dal responsabile del procedimento in relazione al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione, come segue:

a) Controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista per la prestazione per la quale viene presentata.

b) Controlli di tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali:

- la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è inferiore al canone annuo di locazione;
- la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è superiore al canone annuo di locazione di un valore non superiore al 30%;
- il valore I.S.E. è inferiore al canone annuo di locazione;
- il valore I.S.E. è inferiore ai seguenti valori in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente: Nucleo familiare 1 persona: euro anno 6.000,00; 2 persone: euro anno 7.500,00; 3 persone euro anno 8.500,00; 4 persone: euro anno 9.000,00; 5 persone: euro anno 9.500,00

c) Controlli puntuali e mirati sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, di cui l'ufficio precedente sia a conoscenza.

d) Controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino anomale nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio; nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, anche in altri procedimenti, fatto salvo il mero errore materiale; in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali; nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dalla famiglia desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune o rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo,

e) Controlli casuali a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc).

f) Controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10% di quelle presentate.

2. Le modalità di estrazione casuale e a campione, di cui al comma precedente, lett. e) ed f) avvengono, di norma, estraendo, preferibilmente in modalità informatica, i numeri corrispondenti agli utenti riportati nell'elenco generale predisposto dall'ufficio, ovvero con riferimento alla numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle rispettive istanze. Delle operazioni di estrazione dovrà, a cura del responsabile del procedimento, essere redatto apposito verbale, a seguito del quale verrà espletata la procedura di controllo. Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione nella misura minima del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario.

Articolo 8

(Irregolarità e/o omissioni)

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:

a) l'evidenza delle irregolarità o della omissione;

b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;

c) la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :



- a) sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione;
 - b) richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato, ai sensi dell'art.71, comma 3) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i..
2. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

Articolo 9

(Documentazione probatoria ed integrativa)

1. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle Dichiarazioni Sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.
2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
4. L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.
5. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.

Articolo 10

(Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni Sostitutive)

1. Il responsabile del procedimento, attiva il processo di controllo della veracità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita piattaforma informatica.
2. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, il Responsabile del procedimento, trasmette all'interessato la comunicazione (tramite messo comunale, o con raccomandata postale con avviso di ricevimento, o PEC se disponibile), di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7, e con le modalità di cui all'art.8, della Legge n. 241/90 e s.m.i..
3. Le persone soggette al controllo hanno diritto, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
4. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche per via telematica.
5. Il responsabile del procedimento assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
6. Il responsabile del procedimento, sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.
7. Il procedimento di controllo della veracità delle Dichiarazioni Sostitutive si concluderà entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Articolo 11

(Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo)

1. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed ISEE, oltre la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione comunale per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio, salvo che non sia diversamente disposto dalla specifica

regolamentazione in materia.

Articolo 12

(Archivio delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee e dei controlli)

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, a cura dell'Ufficio CED viene predisposto un data base nel quale verranno registrate tutte le dichiarazioni sostitutive ed ISEE. Il database dovrà consentire di riportare anche i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale database permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
2. Il database, cui i singoli responsabili dei procedimenti e/o i dirigenti vi accederanno con password generate dall'Ufficio CED, sarà condivisibile e accessibile unicamente dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate, che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. Il database, a cura dell'Ufficio CED, dovrà essere predisposto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 13

(False dichiarazioni e/o attestazioni)

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. si devono applicare gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia. La falsa dichiarazione comporta:
 - a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
 - b) la responsabilità penale ex art. 489 del Codice Penale.
2. La relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal dirigente del Settore e dal responsabile del procedimento che ha seguito la pratica soggetta ad accertamento.
3. Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, il dirigente del Settore, su segnalazione del responsabile del procedimento, deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del Settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal dichiarante.
4. Qualora il dichiarante decada dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, il dirigente del Settore ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore avvierà azione legale nelle sedi opportune.

Articolo 14

Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS, il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato

formalmente dai beneficiari delle prestazioni nelle dichiarazioni sostitutive e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza



Articolo 15
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, nonché la Legge 241/1990, fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate.
3. I regolamenti comunali nei quali sia contenuta disciplina dell'ISEE si intendono modificati secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 16
(Decorrenza)

1. L'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento decorre dal momento della sua entrata in vigore e cioè dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Lavagna in analogia a quanto disposto dall'articolo 10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo D'Attilio**



**Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia**

=====
Pubblicata in data 05 DIC. 2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32
della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei
termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Caviglia**
